

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 17.2.2021 La Nuova Procedura Civile, 1, 2021



Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Domanda di restituzione di somme date a mutuo, oneri probatori

In tema di mutuo, va ribadito che la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.

NDR: in tal senso Cass. n. 30944 del 29/11/2018

Tribunale di Bari, sentenza del 9.10.2020

...omissis...

Il principale profilo del thema decidendum è costituito dalla prova del fondamento causale dell'attribuzione patrimoniale.

In tema di mutuo, costante è l'indirizzo della Corte di legittimità, da ultimo ribadito con l'arresto di cui all'ordinanza n. 30944 del 29/11/2018 secondo cui "la "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione".

Nella fattispecie in esame, si osserva, in via preliminare, che la consegna delle somme è stata effettuata a mezzo di assegni bancari direttamente nei riguardi dell'impresa di costruzione dell'immobile alienato al convenuto; il tutto per un importo considerevole pari ad €150.000,00.

In proposito, la Corte di Cassazione, con la decisione n. 26746 del 6/11/2008, ha chiarito che "ai fini della configurabilità della donazione indiretta d'immobile, è necessario che il denaro venga corrisposto dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene o mediante il versamento diretto dell'importo all'alienante o mediante la previsione della destinazione della somma donata al trasferimento immobiliare.

Non ricorre, pertanto, tale fattispecie quando il danaro costituisca il bene di cui il donante ha inteso beneficiare il donatario e il successivo reimpiego sia rimasto estraneo alla previsione del donante. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha stabilito che la mera elargizione di somme di danaro mediante assegni circolari, non potesse qualificarsi donazione indiretta ed ha invalido il negozio concluso per il difetto di forma solenne)".

Di conseguenza, essendo incontroverso tra le parti che il denaro fu concesso dalla parte attrice con versamento diretto all'alienante (beneficiario degli assegni), in funzione del trasferimento immobiliare dell'appartamento omissis, l'operazione negoziale sfugge all'obbligo di forma solenne, a pena di nullità; sicché il rigore formale vigente per le donazioni non aiuta a risolvere il nodo interpretativo della vicenda controversa.

Tuttavia, anche con riguardo alla donazione indiretta, occorre accertare la sussistenza dell'animus donandi.

La Suprema Corte ha anche precisato che "la donazione indiretta si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario" (v, ad es., Cass., Sez Un., 5 agosto 1982, n. 9282). Di recente, poi, ha ribadito che "nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse" (così Cass. n. 9379 del 21/05/2020: nella vicenda concreta, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell'"animus donandi" dalla sola dichiarazione, resa dall'"accipiens", che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori dell'ex conjuge; si veda, altresì, Cass. 28 febbraio 2018, n. 4682, in motivazione).

L'attrice non ha contestato le numerose spese sostenute dal padre in occasione dei viaggi all'estero (omissis) ed in Italia (omissis) per sottoporla alle necessarie cure mediche, in conseguenza delle gravi lesioni riportate da sua figlia a seguito dell'incidente automobilistico del 4/12/1984; nonché gli esborsi effettuati per i lavori di ristrutturazione dell'immobile omissis, divenuto di proprietà di omissis, come da moduli contrattuali e pagamenti versati in atti (cfr. docc. 1-8 fasc. convenuto), evidenziando, solo, quanto a questi ultimi che il padre avrebbe beneficiato degli investimenti relativi al mobilio trattandosi di abitazione adibita a casa coniugale, dunque, di interventi non posti in essere nell'interesse esclusivo della figlia.

In proposito, le spese poste in essere dal padre, a titolo di cure sanitarie e di lavori di ristrutturazione (riferiti ad un immobile che, comunque, fu destinato ad abitazione coniugale, fino al momento della separazione tra i genitori dell'attrice), si inquadrano nei generali doveri di assistenza materiale tra coniugi e tra genitori e figli, nell'interesse e tenuto conto dei bisogni della famiglia. Analogamente deve ritenersi per le opere di adeguamento dell'immobile destinato a casa familiare al fine di renderlo adatto alla vivibilità da parte di un soggetto affetto da disabilità.

Orbene, in tale contesto generale, non parrebbe inverosimile quanto sostenuto dal convenuto nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 2) c.p.c. allorquando, discostandosi anche dalla valorizzazione della causa liberale eccepita in comparsa, avrebbe giustificato l'erogazione economica quale "pagamento per quanto spese e/o acquistato in nome e per conto della stessa sig.ra Ro.".

La Cassazione, infatti, distingue tra liberalità e obbligazioni naturali, proprio sulla scorta dei relativi presupposti costitutivi.

Si consideri, da ultimo, Cass. n. 19578 del 30/09/2016, la quale ha precisato che "la liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario (cd. donazione rimuneratoria) differisce dall'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto

con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso".

Sulla stessa linea interpretativa anche Cass. n. 10262 del 18/05/2016, a mente della quale "la donazione remuneratoria, contratto che soggiace alle condizioni di forma previste dall'art. 782 c.c., consiste in un'attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario".

Oltretutto, anche in assenza di puntuale documentazione che comprovi l'ammontare esatto degli esborsi per le cure e i soggiorni all'estero e tenuto conto che non tutti gli acquisti sostenuti per la ristrutturazione della casa omissis (molti dei quali posti in essere proprio nel 2004/2005) fossero strettamente destinati ad uno specifico utilizzo da parte di un soggetto con menomazioni fisiche, proprio il cospicuo ammontare del risarcimento percepito dall'attrice e, dunque, le sue complessive condizioni economiche non sono tali da rendere sproporzionata l'attribuzione patrimoniale della specie di quella in concreto attuata, a vantaggio di entrambi i propri genitori, per l'acquisto di un bene che gli stessi hanno successivamente messo a frutto (attraverso la locazione all'Ordine dei Medici Veterinari di Bari), potendo così ritrarre utili in grado di compensare i gravosi oneri, passati e futuri, connessi alle costanti e continuative cure garantite alla propria figlia.

Peraltro, al momento del compimento dell'erogazione patrimoniale con l'acquisto in favore dei genitori, l'attrice aveva ventidue anni ed era in grado di comprendere la necessità di concorrere, ove possibile, con le proprie risorse, al sostentamento di spese nell'interesse della famiglia.

Ad ogni modo, è la prova del titolo giuridico implicante l'obbligo di restituzione delle somme che non si ritiene adeguatamente provato dall'attrice, gravata del relativo incombente.

Anzitutto, non si comprende il perché ove l'accordo fosse stato quello di concedere un finanziamento solo nell'interesse del *omissis*, attraverso la forma della donazione indiretta, il bene sia stato acquisito alla titolarità anche di *omissis*, peraltro in regime di comunione legale.

L'elemento decisivo è, però, rappresentato dall'indimostrata situazione di difficoltà economica o di temporanea carenza di liquidità che solitamente si accompagna alla decisione di ricorrere al mutuo, parte di privati o di istituti di credito, il quale, senz'altro, sottintende una finalità finanziaria.

È la stessa attrice, a ben vedere, ad ammettere che entrambi i genitori abbiano percepito, in virtù della sentenza n. 51 emessa dal Tribunale di Bari il 16/1/1998, una considerevole somma a titolo risarcitorio; nonché, il conseguimento di ulteriori ricavi per £.110.000.000,00 (pari ad €56.810,20) in conseguenza dell'alienazione di un immobile sito in *omissis*.

È mancata anche la prova di un'eventuale esigenza abitativa in capo al convenuto che giustificasse l'acquisto imminente dell'immobile; ciò in quanto, solo dopo la separazione dalla *omissis*, il padre, destinatario nel marzo del 2012 di un precetto di rilascio, fu costretto ad abbandonare l'abitazione coniugale di *omissis*.

Ulteriore conferma dell'assenza di una giustificazione causale riconducibile allo schema del mutuo vi è, anche, nell'estrema genericità dell'allegazione di parte attrice secondo cui le odierne parti in causa convennero la cd. clausola in

potestate creditoris o ad nutum, ossia stabilirono che la restituzione della somma mutuata avvenisse a semplice richiesta dell'attrice.

La giurisprudenza di legittimità, nell'arresto interpretativo citato dall'attrice, ha chiarito che "è compatibile con il contratto di mutuo un termine di restituzione in potestate creditoris.

Tuttavia, la clausola di ripetibilità ad nutum deve rispettare lo schema causale del mutuo e, dunque, non implinecare un'esigibilità immediata del debito di restituzione (nel caso di specie la clausola prevedeva la restituzione al bisogno del creditore e la richiesta di restituzione del mutuante era avvenuta a circa tre anni dalla scrittura)" (così Cass. n. 13661 del 05/11/2001).

Pure prescindendosi dall'assenza di un accordo scritto, non richiesto ad substantiam, il quale avrebbe, senz'altro, agevolato la prova dei termini specifici dell'accordo restitutorio, non risulta sufficientemente provata la pattuizione di siffatta clausola, né l'attrice ha adeguatamente illustrato il bisogno oggettivo che la avrebbe indotta, solo nel 2011, a chiedere la restituzione dell'intero al solo padre (e non anche alla madre che, comunque, aveva beneficiato dell'intestazione del bene).

Inammissibile è da considerarsi la prova testimoniale, dedotta a mezzo della madre *omissis*, potendosi giustificare in capo alla stessa un interesse concreto che ne giustificherebbe il coinvolgimento nel presente giudizio come parte.

A ben vedere, tuttavia, mentre la circostanza sub c) risulta irrilevante alla luce del thema decidendum, quella sub b) è dedotta genericamente, in quanto non si comprende su quali basi il convenuto (che la stessa attrice asserisce non vertere in condizioni di difficoltà economica) si sarebbe dovuto avvalere di "onerosi prestiti bancari", né tantomeno viene esplicitata la sostanza dello stato di bisogno della *omissis*.

Alla stregua del generale divieto di cui all'art. 2721, co. I, c.c. si dubita finanche dell'ammissibilità della prova testimoniale per provare un contratto (quale quello di mutuo) concluso per un importo significativo, quale quello di €150.000,00.

D'altronde, solo in comparsa conclusionale l'attrice descrive la relazione "anche di natura patrimoniale" intercorsa con il padre come da sempre connotata da un "clima di sfiducia", precisando che, solo dopo il conseguimento della maggiore età e la separazione tra i coniugi avvenuta nel 2010, la stessa avrebbe acquisito la disponibilità delle proprie risorse economiche, giacenti in precedente su un conto cointestato ad entrambi i genitori, e scoperto così la mancata restituzione dell'asserito prestito di €150.000,00.

Orbene, se i rapporti personali si fossero davvero orientati nel senso dell'assenza di fiducia reciproca, le regole di massima esperienza - la cui osservanza parrebbe esigibile da parte di un creditore dotato di media diligenza - avrebbe dovuto indurre la parte mutuante a cautelarsi con la prova documentale scritta dell'elargizione con obbligo restitutorio.

Non sfugge, inoltre, come la richiesta di restituzione dell'importo – lo si precisa nuovamente, solo nei confronti del padre - sia avvenuta all'indomani della separazione dalla madre, dunque, in un clima familiare palesemente conflittuale (né risulta plausibile la tesi della solidarietà nell'obbligazione restitutoria rappresentata dall'attrice solo con il deposito delle memorie di replica, avendo sempre, nei propri scritti precedenti, asserito di aver ceduto, attraverso l'erogazione dell'ingente somma, a pressioni di prestito esclusivo da parte del solo genitore oggi convenuto in giudizio).

Ciò è in linea anche con quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, in una fattispecie che presenta profili comuni a quella sub iudice: "la prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie, il mutuo) senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta" (si veda Cass. 28/7/2014, n. 17050);

circostanza che, nella specie, non si è verificata, in quanto la domanda attorea è rimasta circoscritta alla verifica del diritto alla restituzione derivante esclusivamente dal contratto di mutuo.

La Suprema Corte ha, altresì, precisato che, in difetto di allegazione da parte del convenuto, del titolo specifico in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta, "il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso l'una trattenga senza causa delle giustifichino parti indiscutibilmente ricevuto da altri". Nel caso concreto che ha originato la menzionata pronuncia della Corte di legittimità, inoltre, si è preteso la prova della pattuizione del diritto alla restituzione, in ragione del fatto che "la vicenda si inserisce nell'ambito di rapporti familiari, ove è frequente che intercorrano aiuti in denaro (soprattutto fra genitori e figli), non subordinati a specifici doveri di restituzione: tanto più quando, come nel caso in esame, la domanda di rimborso venga formulata dopo la separazione fra figlia e genero, quindi in situazione presumibilmente conflittuale, e solo nei confronti di lui".

In definitiva, le considerazioni che precedono persuadono dell'inidoneità delle prove dedotte dalla parte attrice a fondamento della domanda a costituire prova adeguata dei fatti costitutivi della pretesa restitutoria da mutuo azionata giudizialmente.

Alcun diritto al risarcimento dei danni, peraltro in alcun modo allegato sotto il profilo della tipologia dei danni conseguenza oggetto di domanda di ristoro, può essere oltremodo riconosciuto alla parte attrice, in difetto di prova del suo diritto principale alla restituzione delle somme erogate in favore del *omissis*.

In considerazione della natura dei rapporti in essere tra le parti e tenuto conto della peculiarità della vicenda e dell'accertamento probatorio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come riscritto ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.

PQM

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 22/3/2013 da *omissis* nei confronti di *omissis*, così provvede: rigetta la domanda attorea; spese di lite interamente compensate tra le parti.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (I'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero

